



CITTÀ DI VALMONTONE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prima

convocazione

Sessione

Atto n. 3

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194 lett. E) D.Lgs 267/2000.

Del 28.01.2015

L'anno Duemilaquindici il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 15,30 si è riunito

nella residenza municipale il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, previa trasmissione degli inviti a tutti i signori consiglieri, notificati nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale. Procedutosi all'appello nominale, risultano:

		PRESENTE	ASSENTE			PRESENTE	ASSENTE
1. MIRKO NATALIZIA	Presidente	Si		10. PIERLUIGI PIZZUTI	Consigliere	Si	
2. ALBERTO LATINI	Sindaco	Si		11. GIULIO PIZZUTI	Consigliere	Si	
3. ELEONORA MATTIA	consigliere	Si		12. ANTONIO MATRIGIANI	Consigliere		Si
4. VERONICA BERNABEI	Consigliere	Si		13. PIERO ATTIANI	Consigliere		Si
5. LUIGI RUGGERI	Consigliere	Si		14. ALESSIA PETRUCCI	Consigliere		Si
6. ELEONORA ZIANNA	Consigliere	Si		15. MARIA BEATRICE DE STEFANO	Consigliere		Si
7. DANIELE MATTIA	Consigliere	Si		16. FRANCESCO GIUSEPPE COLUCCI	Consigliere	Si	
8. MARCO GENTILI	Consigliere		Si	17. MARIA GRAZIA ANGELUCCI	Consigliere		Si
9. WALTER CERCI	Consigliere	Si					

Presenti n° 11

Assenti n°

6

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Mirko NATALIZIA

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, incaricato del verbale, Dott.ssa Roberta FUSCO

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in 1ª convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i consiglieri comunali:

Empty box for the names of the scrutators.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267:

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere:	II SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Roberta FUSCO
ALLEGATO	
Il Responsabile del Servizio di Programmazione - Bilancio - Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere:	Il Dirigente del Settore I (Programmazione - Bilancio - Ragioneria) F.to Dott. Gianluca PETRASSI
ALLEGATO	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che dal 23/03/1998 il dipendente comunale Paolo Chialastri ha rivestito la qualifica di Comandante del corpo della Polizia Locale di Valmontone;

Che il 25/03/2000 il Sindaco illo-tempore revocava, con effetto immediato, le funzioni dirigenziali del Corpo dei Vigili Urbani di Valmontone al dipendente Paolo Chialastri, sospendendolo, in via cautelativa dalle mansioni, in attesa dell'accertamento delle eventuali responsabilità nel procedimento disciplinare iniziato dal Direttore Generale con nota prot. 5291 del 24/03/2000;

Che il 02/06/2000, prot. 9235, a chiusura del procedimento disciplinare, il Direttore generale irrogava la sanzione della sospensione del Servizio per giorni 7, con privazione della retribuzione;

Che il sig. Chialastri, con istanza del 06/06/2000 prot. 9503 eccepiva la mancata adozione, da parte del sindaco, di alcun provvedimento in ordine alla revoca delle funzioni e della sospensione cautelare e l'illegittimità della sospensione protrattasi per oltre 30 giorni;

Che allo scadere della sospensione lo stesso riprendeva servizio recandosi presso il comando della Polizia Locale;

Che al dipendente veniva notificato il provvedimento con il quale veniva trasferito presso l'Ufficio Tecnico, sezione LL.PP.;

Che il 14/06/2000, prot. 10032, il Direttore Generale contestava al sig. Chialastri la sua assenza al servizio oltre i 30 giorni, così come previsto dal co. 1, art. 26 del CCNL, stipulato il 06/07/1995, invitando il medesimo sig. Chialastri a fornire idonee giustificazioni entro 15 giorni;

Che in data 22/06/2000 il Direttore Generale, con ordine di servizio, trasferiva lo stesso Chialastri nella Biblioteca Comunale;

Che il dipendente ricorreva presso il tribunale di Velletri – Magistratura del Lavoro – per essere reintegrato nella sua qualifica di Comandante della Polizia Locale di Valmontone richiedendo, inoltre, gli emolumenti arretrati;

Che la Giunta Municipale, con proprio atto nr. 419 del 29/08/2000, si costituiva in giudizio avverso il ricorso prodotto al Tribunale di Velletri, nominando quale proprio procuratore l'avvocato Adriano Perica;

Che il 16/09/2000, ns. prot. 15571, l'avvocato Perica comunicava che il Giudice aveva rigettato il ricorso promosso dal dipendente Paolo Chialastri, accogliendo la tesi difensiva del Comune;

Che il 21/09/2000, il Direttore Generale disponeva il licenziamento del dipendente Paolo Chialastri con preavviso di 4 mesi, a far data dal 01/02/2001;

Che avverso tale atto il dipendente, in data 27/03/2001, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Velletri - sezione lavoro;

Che il Tribunale di Velletri - sezione lavoro - con dispositivo nr. 344 dell'11/11/2003, rigettava il ricorso del Chialastri, ritenendo la legittimità del licenziamento comminato dal Direttore Generale;

Che la Corte d'Appello di Roma - sezione Lavoro e Previdenza - nell'udienza dell'11/06/2007, procedimento nr. 713/2005, riformava la sentenza di primo grado del Tribunale di Velletri e disponeva con sentenza nr. 4647/07, accogliendo l'appello proposto dai legali del sig. Chialastri, la reintegra dello stesso nel proprio posto di lavoro, dichiarando la illegittimità del licenziamento comminato dal Comune di Valmontone con provvedimento del 21/09/2001, prot. 15863;

Che lo stesso dispositivo riconosceva al sig. Chialastri un risarcimento del danno pari ad una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e fino al quello della effettiva reintegra nel posto di lavoro. Riconosceva, altresì, all'interessato gli interessi legali sulle somme maturate e i contributi previdenziali e assistenziali dal momento del licenziamento a quello della reintegra, condannando il Comune di Valmontone alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, quantificate in € 4.962,00;

Che il 10/07/2007, l'Avv. del sig. Chialastri notificava all'Ente la diffida ad adempiere, attesa la immediata esecutività del dispositivo, chiedendo la reintegra nel posto di Comandante della Polizia Locale;

Che il 04/09/2007, con prot. 17228, il Sindaco pro-tempore nel rispetto della sentenza della Corte d'Appello di Roma nr. 4647/07 disponeva il reintegro del dipendente Paolo Chialastri nel proprio posto di lavoro a far data dal 17/09/2007, collocandolo provvisoriamente presso la biblioteca comunale;

Che il dipendente Paolo Chialastri adempiva a tale precetto, riservandosi l'impugnazione dello stesso e facendo salva ogni azione a sua difesa.

Che con propria Deliberazione nr. 129 del 22/10/2007 il Consiglio Comunale riconosceva, ai sensi dell'art. 194 co. 1 del D. Lgs 267/2000, un debito fuori bilancio pari ad € 223.377,19 come da dettaglio specificato nella Sentenza della Corte d'appello di Roma – sezione lavoro e previdenza - nr. 4647/07 del 11/07/2007;

Che il 01/10/2009, prot. 19898, veniva notificato al Comune di Valmontone un atto di diffida ad adempiere con il quale il dipendente Paolo Chialastri richiedeva la reintegra nel posto di lavoro, differenze retributive ed indennità risarcitorie per un totale di € 334.182,58;

Che il 16/03/2010 lo stesso sig. Chialastri, ricorreva nuovamente innanzi alla Corte d'Appello di Roma, sezione lavoro, per la correzione della sentenza nr. 713/05 dell'11/07/2007 per errore materiale commesso dalla predetta Corte ex art. 288 cpc;

Che il 22/06/2010, prot. 11829, l'istante, per il tramite dei propri legali di fiducia, presenta ulteriore richiesta di reintegra nel posto di Comandante della Polizia Locale di Valmontone nonché un risarcimento danni di € 165.000,00 a titolo di differenze retributive oltre ad interessi e rivalutazioni monetarie e per € 1.065.000,00 a titolo di danni morali, esistenziali, da demansionamento, oltre corsi di aggiornamento professionale;

Che il 20/09/2010 l'Istante ha chiesto il tentativo di conciliazione ex art. 410 cpc e artt. 65 e 66. D.Lgs. nr. 165/2001;

Che l'Ente - attraverso la nomina dell'avv. Michele Marella prima (Delibera di G.C. nr. 480 del 24/11/2009) e della società *Management e Consulting* srl poi (Delibera di G.C. 260 del 29/06/2010) ha tentato di verificare la percorribilità di una soluzione conciliativa per la soluzione della controversia;

Che il 29/12/2011 il sig. Chialastri presentava ricorso ex art. 414 cpc al Tribunale di Velletri – sezione Lavoro – con il quale chiedeva l'accertamento del demansionamento e/o della dequalificazione subita dal settembre 2007 ad oggi, e per l'effetto condannare il Comune alla reintegra all'originario posto di lavoro con la qualifica di Comandante della Polizia Locale nonché al pagamento delle seguenti somme:

- € 38,250,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed alla professionalità;
- € 38,250,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;

Che con il medesimo ricorso il ricorrente chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare l'inadempimento agli obblighi contrattuali di tutela della personalità morale, e per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento di € 116.000,00 a titolo di danno biologico e morale, e di accertare e dichiarare la compromissione della dinamica retributiva con perdita di emolumenti connessi al progredire dell'anzianità e della effettiva presenza sul luogo di lavoro, condannando il comune al pagamento della ulteriore somma di € 120.000,00 con interessi e rivalutazione come per legge;

Che la Giunta Municipale, con proprio atto nr. 90/2012, si costituiva in giudizio avverso il ricorso prodotto al Tribunale di Velletri, nominando quale proprio procuratore l'avvocato Adriano Perica;

Che le richieste avanzate dal dipendente si basano sull'assunto in base al quale la corretta esecuzione della sentenza della Corte d'Appello avrebbe determinato l'obbligo, in capo all'Amministrazione, di reintegro nella posizione ricoperta da Chialastri non al momento del licenziamento, bensì alla data del primo provvedimento di revoca dell'incarico, con conseguente reintegra nel ruolo dirigenziale di Comandante della Polizia Locale e non in quello di funzionario amministrativo effettivamente attribuito;

Che, allo stato attuale, la quantificazione monetaria delle richieste formalizzate dal dipendente Comunale Paolo Chialastri è pari ad € 387.000,00 così specificate:

Voce di danno	Periodo di riferimento	Criterio di calcolo	quantum
Demansionamento	Dal 16/09/2007 al 29/12/2011	50% stipendio netto /€ 1.300,00 mensili) x 51 mensilità (al 29/12/2011)	€ 38.250,00 (danno patrimoniale) + € 38.250,00 (danno non patrimoniale) € 90.000,00 aggiornati al 20/09/2014
Compromissione dinamica retributiva	Dal 01/02/2001 al 16/09/2007	Calcolo PEO parametrate a quelle effettuate dal vice comandante nello stesso periodo (calcolo CGIL allegato al ricorso) oltre interessi e rivalutazione	€ 120.000,00 oltre interessi e rivalutazione Circa € 180.000,00, compresi interessi e rivalutazione fino al 20/09/2014
Danno biologico		Invalità 25% (ctp)	€ 87.000,00
Danno morale		1/3 danno biologico	€ 29.029,44
TOTALE AL 20/09/2014			€ 387.000,00

Preso atto

Che le richieste avanzate dal dipendente comunale Paolo Chialastri appaiono sorrette da elementi sostanzialmente fondati e le probabilità di un loro accoglimento in sede giudiziaria appaiono elevate, anche alla luce dell'ultimo provvedimento giudiziale del 18 dicembre u.s.;

Che dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello si evince che i profili di illegittimità censurati investono non soltanto il provvedimento finale di licenziamento, ma l'intero procedimento disciplinare dal quale il licenziamento è scaturito, a partire dal primo atto che ne ha dato origine,

consistente nel provvedimento di revoca delle funzioni dirigenziali, connesse all'incarico di comandante del corpo di Polizia Locale e di sospensione dal servizio;

Che appare, pertanto, conveniente addivenire ad una soluzione transattiva mediante reciproche concessioni tra le parti, consentendo all'Amministrazione di conseguire un minore aggravio di spese rispetto al probabile esito sfavorevole del giudizio pendente, quantificabile in circa € 400.000,00;

Che tutto ciò è esaurientemente suffragato dal Giudice naturale della causa, instaurata innanzi il Tribunale di Velletri iscritta al R.G. n 5528/2011, laddove nel verbale dell'udienza del 18 dicembre 2014., allegato in copia, nel dispositivo ha ravvisato l'opportunità di proporre la conciliazione della controversia in oggetto nei limiti di euro 261.053,76 , fatta salva la volontà delle parti sulla rateizzazione della somma come sopra individuata;

Che, nel dettaglio, a seguito di numerosi incontri tra le parti, si era giunti ad una bozza di ipotesi transattiva che prevedesse, a carico dell'Ente, un onere di € 261.053,76 dettagliato come segue:

voce di danno	periodo di riferimento	criterio di calcolo	quantum
demansionamento	dal 16/09/2007 al 31/12/2014	50% stipendio lordo (30.000 euro/anno) x 7 anni e 3.5 mesi	€ 109.375,00
compromissione dinamica retributiva	dal 1/2/2001 al 16/9/2007	Impossibilità di riconoscere la PEO, ma riconoscimento di indennizzo parametrato all'indennità di posizione (10.000 euro/anno) + l'indennità di risultato media calcolata al 17,5% (1750,00/anno): 11750/12 x 79,5 mesi = 77.844,02 euro	€ 77.844,02
Progressione economica orizzontale	dal 1/2/2001 al 16/9/2007	Non riconoscibile	-----
danno esistenziale (comprensivo del danno biologico e del danno morale)	dal 1/2/2001 al 16/9/2007	50% stipendio lordo (147.669,48 come calcolato al momento della riammissione in servizio)	€ 73.834,74
		totale	€ 261.053,76

Che la quantificazione della ipotesi transattiva in € 261.053,76 è frutto delle seguenti valutazioni:

- Riguardo il danno da demansionamento, la prospettazione dell'operato dell'Amministrazione in termini di erronea o parziale esecuzione della sentenza della Corte d'Appello potrebbe trovare accoglimento da parte dell'Organo Giudicante, tenuto conto che, come sopra anticipato, dal tenore letterale della sentenza la declaratoria di illegittimità appare travolgere non solo il provvedimento finale di licenziamento ma anche l'atto di impulso del procedimento disciplinare ed il connesso provvedimento di revoca delle funzioni dirigenziali. La quantificazione del danno in questione possa, pertanto, essere effettuata solo alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, che tende a quantificare in misura percentuale rispetto al trattamento economico in godimento;
- Riguardo alla compromissione della dinamica retributiva, si ritiene che la corretta quantificazione delle somme potrebbe tener conto del mancato conteggio, in occasione dell'avvenuto risarcimento del danno patrimoniale, dell'indennità di posizione organizzativa relativa all'incarico di Comandante della Polizia Locale, oltre all'eventuale indennità di risultato, che potrebbe essere valutata solo in via equitativa, non potendo essere frutto di valutazione, e pertanto individuabile nel 17,5% di quella di posizione (media tra il minimo ed il massimo contrattualmente previsto ex art. 10 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 31.03.1999);

- Non appare, invece, da riconoscere la progressione economica orizzontale, ritenuto che la stessa assume carattere di emolumento eventuale e soggetto a valutazione periodica, in assenza della quale appare impossibile valutarne l'attribuzione e la conseguente quantificazione;
- Quanto al lamentato danno biologico e danno morale, occorre ricordare che una prima impostazione giurisprudenziale ancorava il riconoscimento di tale diritto al carattere ingiurioso del licenziamento, *che* assumeva i connotati di reato. *Le pronunce più recenti riconoscono, tuttavia, la risarcibilità di tali pregiudizi anche in assenza di reato, purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona (cfr. Cass. SS. UU. nr. 26975 del 11/11/2008).* Nel caso in esame appare sostenibile la tesi secondo cui la compromissione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro e alla percezione di una retribuzione sufficiente (artt. 4 e 36 Cost.) possa determinare l'insorgere di un danno esistenziale e di un danno morale in senso stretto.
- *Che a tal proposito assistiamo ad una giurisprudenza oscillante . Da una parte chi sostiene che il danno non patrimoniale da demansionamento sia in re ipsa o, comunque, da presumersi sulla base dell'id quod plerumque accidit (Cass sez. lav., 29.4.2004, n. 8271; Cass., sez. lav., 16.8.2004, n.15955; Cass., sez. lav.,26.5.2004, n. 10157;Cass sez. lav., 27.8.2003, n. 12553; Cass., sez. lav., 22.2.2003, n. 2763; Cass., sez. lav.,1o.6.2002, n. 7967;Cass sez. lav., 14.11.2001, n. 14199; Cass., sez. lav., 2.11.2001, n.13580.Ed inoltre nella giurisprudenza di merito Trib. Roma , 15.2.2005; Trib. Siena , 28.7.2003; Trib. Viterbo, 30.4.2003; Trib. Milano, 29.3.2003, 2003, 43; Trib. Milano, 9.4.2002;Trib. Milano, 22.12.2001; App. Milano, 11.5.2001; Trib. Milano, 4.5.20015; Trib. Milano, 12.3.2001; Trib. Bergamo,24.5.2000,; Trib. Milano, 26.4.2000; Trib.Roma , 4.4.2000;*
- *Che dall'altra vi è chi ritiene in via tuttavia minoritaria, che il danno debba essere provato dal lavoratore (Cass. n. 26666 del 6/12/2005; Cass. n. 8904 del 4/6/2003; Cass. n. 6992 del 14/5/2002) chi, infine propende per l'obbligo a carico del lavoratore di provare il danno alla professionalità – residualmente ed in forma attenuata – tramite presunzioni ex art. 2729 cod. civ., desumibili intrinsecamente dal magistrato per effetto dell'entità, gravità ,durata del danno , valorizzando altresì, ai fini del quantum per la liquidazione equitativa, un'indagine sull'intenzionalità vessatoria ed emarginazione rivelata dal comportamento dell'azienda;*
 - Che allo stato attuale del giudizio e preso atto della decisione del giudizio a quest'ultimo sotteso e conclusosi con sentenza , appare in particolare evidente la lesione di alcuni aspetti fondamentali della personalità del lavoratore (l'onore, la reputazione, la personalità morale) concettualmente sussumibili nella nozione di danno esistenziale, anche in considerazione del risalto che la notizia del licenziamento ebbe a Valmontone.
 - Che appare quindi innegabile il discredito che ne è derivato, con grave nocumento della dignità morale e professionale del lavoratore che non può non essersi ripercosso sulla vita privata e di relazione;
 - Che al riguardo si evidenzia come sia pacifico in giurisprudenza (Cass. sez. Lavoro, Sent nr. 10203 del 13/07/2002) il principio secondo cui, in tema di risarcimento danni da licenziamento illegittimo, le indennità previste dalla legge (o, come nel caso in esame, dalla contrattazione collettiva) a favore del dipendente illegittimamente licenziato siano destinate a risarcire il danno prettamente patrimoniale, intrinsecamente connesso all'impossibilità materiale per il lavoratore licenziato di trovare un'altra occupazione lavorativa. La previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratore licenziato possa avere subito danni ulteriori di natura non patrimoniale alla propria persona, alla professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento;
 - Che sulla misura del risarcimento dei pregiudizi economici che si configurano come ineliminabili e immancabili conseguenze dell'inattività lavorativa da licenziamento illegittimo incombe sul datore di lavoro l'onere di provare che durante la sospensione del rapporto, il lavoratore abbia eventualmente percepito emolumenti che non avrebbe percepito se non fosse stato licenziato; al contrario, grava sul lavoratore l'onere di provare di avere subito danni alla propria persona, professionalità ed immagine ulteriori e diversi da quelli già indennizzati con l'attribuzione dell'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto;
 - Che tale orientamento si pone in linea con quanto affermato nella sentenza delle S.U. nr. 6572 del 24/03/2006 in tema di demansionamento e di dequalificazione (i cui principi valgono anche in caso di licenziamento illegittimo), secondo cui il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione

dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cpp, a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove;

-Che nel caso in esame ricorrono tutti gli elementi per ritenere, attraverso il ragionamento logico-presuntivo di cui sopra, che l'estromissione del ricorrente dal proprio mondo lavorativo con le gravi accuse di inadempienza, ma soprattutto di aver violato i propri doveri di ufficio, rese note alla comunità di appartenenza, ne abbia gravemente compromesso la qualità di vita in tutti i suoi ambiti personali e pertanto, l'allegazione di tale pregiudizio non patrimoniale nel corso di un eventuale giudizio, troverebbe facile accoglimento;

-Che sempre la Corte di Cassazione a Sezioni unite con sentenza n. 6572 del 2006 ha, in ultimo, confermato che la dequalificazione è fonte di quattro voci distinte di danno: danno biologico, danno morale, danno professionale nelle due accezioni di danno alla professionalità e di danno da perdita di chances e danno esistenziale per cui le distinte voci di danno da quantificare (danno biologico e danno morale) possono tuttavia essere fatte rientrare in un'unica voce di danno esistenziale e, anche in tal caso, la relativa quantificazione può essere effettuata, aderendo alla prassi giurisprudenziale in base alla quale la quantificazione monetaria delle poste risarcitorie relative al danno non patrimoniale non può che riferirsi a criteri equitativi, avvalendosi di quell'unico parametro economico oggettivo costituito dal parametro reddituale della retribuzione.

- Che, a distanza di poco più di un mese dalla loro emanazione, la sez. lav. della Suprema Corte è tornata a parlare di danno esistenziale come categoria autonoma e meritevole di tutela risarcitoria con la sentenza n. 29832 del 19.12.2008, la cui pronuncia con il suo riferimento alla figura del danno esistenziale, non fa altro che confermare l'orientamento che riconosce la risarcibilità dei pregiudizi che vanno ad incidere sulla persona del lavoratore;

- Riconosciuto sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale dominante la legittimità della pretesa al ristoro del c.d. danno esistenziale, occorre giungere a valutare l'esattezza della quantificazione dello stesso;

-Che a tal riguardo occorre rilevare che, diversi sono stati i metodi per il calcolo della liquidazione, dal sistema di tabellazione universale, che si basa sulle tabelle del danno biologico, al metodo delle tabelle settoriali, specificamente studiate per le diverse attività realizzatrici della persona; dal sistema del collegamento tra danno esistenziale e altre forme di danno non patrimoniale al metodo dell'equità calibrata;

-Ritenuto di non poter accogliere, in sede transattiva la tesi del ricorrente volta a quantificare sia il danno biologico (euro 87.000) sia il danno morale quantificandolo in un terzo del danno biologico (€ 29.029,449) per un totale di euro 116.029,449;

-Considerato che appare di buon senso accogliere la tesi più favorevole all'ente, rappresentata dalla quantificazione delle distinte voci di danno biologico e morale in un'unica voce di danno esistenziale, effettuando la quantificazione, che aderisce alla prassi giurisprudenziale sulla quantificazione monetaria delle poste risarcitorie sulla base di criteri equitativi, avvalendosi di un parametro più vicino all'oggettività costituito dal parametro reddituale;

-Ritenuto a tal proposito considerare equo valutare il danno esistenziale pari alla metà dello stipendio lordo (147.669,48 come calcolato al momento della riammissione in servizio), offrendo, nel contempo un risarcimento congruo nei limiti del consentito secondo quanto già implicitamente ed evidentemente valutato dal giudice del lavoro nel verbale del 18 dicembre 2014, laddove questi, ha ravvisato l'opportunità di proporre la conciliazione della controversia in oggetto nei limiti di euro 261.053,76, fatta salva la volontà delle parti sulla rateizzazione della somma come sopra individuata;

- Considerato:

- che, da un punto di vista di responsabilità amministrativa, la scelta di giungere ad una soluzione transattiva non può essere giudicata in termini di negligenza o avventatezza. Al contrario, essa appare suggerita dalla necessità di ovviare ai rischi connessi all'esito di un

giudizio che può far presagire, con molte probabilità, una soccombenza dell'Amministrazione dai pesanti risvolti economici;

-che, in particolare, il vantaggio tangibile per l'Amministrazione nell'ipotesi transattiva è quantificabile nella differenza tra le somme richieste dalla controparte (quantificabili in circa € 387.000,00) e quelle sulle quali si è raggiunto una bozza di accordo (€ 261.053,76);

-che sullo specifico punto appare opportuno richiamare il parere reso dalla Corte dei Conti - sez. regionale controllo per il Piemonte - con Delibera nr. 20/1012/SRCPIE/PAR, e la Sentenza della Corte dei Conti - sez. Piemonte, nr. 343/2013 le quali tutte addivengono alla conclusione che *“ai fini della ammissibilità della transazione è necessaria:*

a) *l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico) che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata;*

b) *avere per oggetto diritti disponibili;*

c) *patrimonialità del rapporto giuridico;*

d) *reciprocità delle concessioni.”*

- che è, inoltre opportuno , segnalare la sent. nr. 2719 del 23/07/2013 ed il passaggio decisivo della stessa in cui si sottolinea *“la necessità per l'Ente pubblico di addivenire ad una rapida composizione della controversia”*, per evitare i maggiori costi relativi al contenzioso civile;

Visto

-che le parti hanno raggiunto una ipotesi di accordo quadro transattivo della vertenza, contenuto nella bozza di atto transattivo allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

-che la Delibera nr. 345/2013 della Corte dei Conti – sez. controllo per il Piemonte – prevede che le transazioni che devono essere sottoposte a parere obbligatorio dell'organo di revisione sono solo quelle destinate a essere oggetto di una decisione del Consiglio Comunale, e non anche gli accordi che si concludono in determinazioni dirigenziali o atti di Giunta;

Tenuto conto

che l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli Enti locali riconoscono, con Deliberazione Consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da;

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuti, convenzioni o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 e il disavanzo da fatti di gestioni;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertamenti e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto

- che i descritti debiti fuori bilancio sono ascrivibili , ai sensi del richiamato art. 194 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000 laddove l'utilità e l'arricchimento per l'Ente sono da ravvisarsi nella differenza tra la maggior somma pretesa, pari ad euro **387.000,00** , e la somma oggetto della presente conciliazione pari ad Euro **261.053,76** ;

Rilevato

- che il risparmio consistente in euro **125.946,24** debba ritenersi senz'altro un'utilità per l'ente *“nell'ambito dell'espletamento di pubbliche finzioni e servizi di competenza”*;

-che permangono gli equilibri di bilancio avendo previsto tale spesa all'interno del Bilancio di previsione 2014/2016 e prevedendo apposito stanziamento come segue:

- 50% sull'annualità 2014;
- 50% sull'annualità 2015.

Visti

- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- i pareri di cui al D.Lgs 267/2000;
- il parere espresso dall'organo di revisione contabile, ai sensi dell'art. 239, co. 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

CONSIGLIERI PRESENTI: 11	CONSIGLIERI ASSENTI: 6 Attiani P. – Petrucci A. – Matrigiani A. – Gentili M. – De Stefano M.B. – Angelucci M.G.
---------------------------------	--

Durante la discussione entrano in aula: Angelucci M.G. – De Stefano M.B. – Petrucci A.

CONSIGLIERI PRESENTI: 14	CONSIGLIERI ASSENTI: 3 Attiani P. – Matrigiani A. – Gentili M.
---------------------------------	--

Uditi gli interventi resi dai Consiglieri, registrati trascritti ed allegati al presente atto deliberativo;

Sentiti i Consiglieri:

Petrucci A. e di De Stefano M.B. che dichiarano di uscire dall'aula e di non partecipare quindi alla votazione;

CONSIGLIERI PRESENTI ALLA VOTAZIONE: 12	CONSIGLIERI ASSENTI: 5 Attiani P. – Matrigiani A. – Gentili M. – Petrucci A. – De Stefano M.B.
--	---

Con voti

FAVOREVOLI: 12	CONTRARI: /
-----------------------	--------------------

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto ed approvare l'ipotesi di atto transattivo tra l'Amministrazione Comunale e il dipendente Paolo Chialastri relativo al contenzioso indicato in premessa, allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di prendere atto che la soluzione transattiva di tale vertenza appare suggerita dalla necessità di ovviare ai rischi connessi all'esito di un giudizio che può far presagire, con ogni probabilità, una soccombenza dell'Amministrazione dai pesanti risvolti economici;
4. Di prendere, altresì, atto che il vantaggio tangibile per l'Amministrazione nell'ipotesi transattiva in questione è quantificabile nella differenza tra le somme richieste dalla controparte (€ 387.000,00) e quelle indicate nella bozza di accordo (€ 261.053,76);
5. Di conferire espresso mandato al Sindaco della città, sig. Alberto Latini, di firmare l'atto transattivo con il dipendente comunale Paolo Chialastri;
6. Di riconoscere, per i motivi sopra esplicitati, che qui si intendono integralmente trascritti, la legittimità del relativo debito fuori bilancio, così come descritto in narrativa, di € 261.053,76 ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000, secondo lo schema allegato;

voce di danno	periodo di riferimento	criterio di calcolo	quantum
demansionamento	dal 16/09/2007 al 31/12/2014	50% stipendio lordo (30.000 euro/anno) x 7 anni e 3.5 mesi	€ 109.375,00
compromissione dinamica retributiva	dal 1/2/2001 al 16/9/2007	Impossibilità di riconoscere la PEO, ma riconoscimento di indennizzo parametrato all'indennità di posizione (10.000 euro/anno) + l'indennità di risultato media calcolata al 17,5% (1750,00/anno): 11750/12 x 79,5 mesi = 77.844,02 euro	€ 77.844,02
danno esistenziale (comprensivo del danno biologico e del danno morale)	dal 1/2/2001 al 16/9/2007	50% stipendio lordo (147.669,48 come calcolato al momento della riammissione in servizio)	€ 73.834,74
totale			€ 261.053,76

7. Di prendere atto che permangono gli equilibri di bilancio essendo stata prevista, tale spesa, all'interno del Bilancio di previsione 2014/2016 come segue:
 - 50% sull'annualità 2014;
 - 50% sull'annualità 2015.
8. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane di provvedere agli adempimenti consequenziali;
9. di inviare il presente atto alla Sezione competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 co. 5 della L. nr. 289/02.

IL CONSIGLIO COMUNALE

a seguito della seguente votazione,

CONSIGLIERI PRESENTI ALLA VOTAZIONE: 12	CONSIGLIERI ASSENTI: 5 Attiani P. – Matrigiani A. – Gentili M. – Petrucci A.- De Stefano M.B.
--	--

Con voti

FAVOREVOLI: 12	CONTRARI: /
-----------------------	--------------------

DELIBERA

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, co. 4, del D.Lgs. nr. 267/2000.



CITTÀ DI VALMONTONE

PROVINCIA DI ROMA

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, art. 194 lett. e) D.Lgs 267/2000.

Il Segretario Generale, a seguito di richiesta espressa, nei limiti delle proprie competenze e dal punto di vista giuridico esprime parere favorevole, alla transazione alla luce del dispositivo del Giudice del lavoro di cui all'udienza del 18.12.2014, allegato e alla luce dell'approfondimento giurisprudenziale riportato nelle premesse della delibera allo scopo di evitare oneri aggiuntivi per le casse dell'Ente, fatte salve le responsabilità in ordine all'interesse pubblico perseguito e alle cause che hanno determinato il sorgere e l'evolversi della controversia.

22 gennaio 2015

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Fusco

Il Dirigente del Settore I, quale Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole, alla luce del dispositivo del Giudice del lavoro di cui all'udienza del 18.12.2014 allegato, e alla luce dell'approfondimento giurisprudenziale riportato nelle premesse della delibera.

Inoltre:

per quanto attiene alla possibilità del riconoscimento del debito fuori bilancio nel corso dell'esercizio provvisorio si rappresenta che la spesa è stata già stanziata nel Bilancio 2014/2016 nel seguente modo:

- 50% esercizio 2014
- 50% esercizio 2015

22 gennaio 2015

Il Dirigente del Settore I
Dott. Gianluca Petrassi



COMUNE DI VALMONTONE

Provincia di Roma

SETTORE I°

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE – BILANCIO – RAGIONERIA
EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio Art. 194 comma 1 let. E) D.Lgs. 267/2000.

Parere ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

FAVOREVOLE – Allo scopo di evitare oneri aggiuntivi per le casse dell'Ente ove si procrastinasse il pagamento del debito, fatte salve le responsabilità in ordine all'interesse pubblico perseguito e alle cause che hanno determinato il sorgere e l'evolversi del debito fuori bilancio liquidato.

Valmontone lì, 22/01/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I°
Dr. Gianluca PETRASSI

IPOTESI DI ACCORDO DI CONCILIAZIONE

Il signor Paolo Chialastri, nato a Valmontone il 10.1.1952, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Aimati;

ed

Il Comune di Valmontone, in persona del Sindaco p.t. signor Alberto Latini, e nella qualità di legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Perica;

Visto

L'atto Deliberativo nr. del .../.../....., con il quale il Consiglio Comunale di Valmontone ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. e) del D.Lgs. nr. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di € 261.053,76 frutto del presente accordo transattivo tra le parti:

Premesso

Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 29.12.2011 e rubricato al n. R.G. 5528/2011, il signor Paolo Chialastri conveniva in giudizio il Comune di Valmontone, in persona del Sindaco p.t., innanzi al Tribunale Ordinario di Velletri, sez. Lavoro, per sentire accertare e dichiarare:

- il demansionamento e/o dequalificazione subito a decorrere dal mese di settembre 2007 sino ad oggi, e per l'effetto condannare l'Ente convenuto alla reintegrazione del ricorrente nell'originario posto di lavoro con la qualifica di Comandante della Polizia Municipale nonché al pagamento delle seguenti indennità risarcitorie: - € 38.250,00, a titolo di risarcimento del danno da demansionamento ed alla professionalità; - € 38.250,00, a titolo di risarcimento del danno di tipo esistenziale complessivamente patito;

- l'inadempimento agli obblighi contrattuali di tutela della personalità morale sanciti nell'art. 2087 c.c. derivanti dalla attività persecutoria posta in essere dall'Ente convenuto, e per l'effetto condannare il Comune di Valmontone, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento della somma di € 116.000,00, a titolo di danno biologico e morale;
- la compromissione della dinamica retributiva collegata alle progressioni di carriera, a far data dal 1.2.2001 al 16.9.2007, e per l'effetto condannare il Comune di Valmontone, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 120.000,00. Con con interessi e rivalutazione come per legge, oltre alle spese legali.

Si costituiva il Comune di Valmontone per impugnare contestare quanto esposto e dedotto dal ricorrente, ritenuto infondato in fatto e diritto. Istruita la causa documentalmente, espletata la fase istruttoria con l'interrogatorio formale del signor Chialastri Paolo e con l'audizione dei testimoni citati, il Giudice designato, dott.ssa Marrani Beatrice, invitata informalmente le parti alla definizione conciliativa della controversia, riservandosi sulla richiesta di ammissibilità della CTU medico - legale avanzata dal ricorrente. A scioglimento della predetta riserva, il Giudice, ritenuta la necessità in ordine alla domanda di risarcimento del danno biologico, al fine di valutare l'entità del predetto danno, nominava CTU dott.ssa F. Cordova e rinviava la causa all'udienza del 17.10.2013, per il giuramento e la formulazione dei quesiti. Tuttavia, stante l'assenza del Giudice titolare in congedo di maternità, la causa veniva rinviata al 13.3.2014, per i medesimi incumbenti.

Successivamente, il Comune di Valmontone in persona del Sindaco p.t. convocava la parte ricorrente al fine di valutare una soluzione conciliativa della controversia.

Avviate le trattative alla presenza dei legali delle parti, il ricorrente rappresentava l'entità delle somme risarcitorie formulate nel ricorso introduttivo aggiornate sino ad oggi, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, come segue:

- € 147.886,60 per il danno esistenziale e da demansionamento dal 30.9.2007 sino ad oggi (capitale 115.500,00 + interessi e rivalutazione monetaria dal 30.9.2007 al 31.12.2013);
- € 125.454,59, per il danno biologico e morale a far data dal 29/12/2011 sino al 31/12/2013 (Capitale Iniziale: € 116.000,00 + interessi e rivalutazione monetaria);
- € 129.780,61, per il danno alla progressione di carriera dal 29/12/2011 al 31/12/2013 (capitale Iniziale € 120.000,00 + interessi e rivalutazione); per la complessiva somma di € 403.000,16, oltre alle spese legali.

Tanto premesso, le parti, al fine di comporre la lite di cui sopra e di prevenire ulteriori affari contenziosi, dopo ampio contraddittorio - dichiarano, reciprocamente di rinunciare agli atti del presente giudizio e definiscono e transigono la lite in corso alle seguenti condizioni, che espressamente accettano e sottoscrivono:

1. La parte convenuta, Comune di Valmontone in persona del Sindaco p.t. e nella sua qualità di rappresentante legale dello stesso Ente, offre, al solo ed esclusivo fine conciliativo, la somma complessiva di € 261.053,76, a titolo di risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale, da demansionamento ed alla professionalità, che la parte ricorrente, Sig. Paolo Chialastri, accetta a totale e definitivo saldo, stralcio, transazione, tacitazione e

- rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto relativo, dipendente o, comunque, connesso al rapporto di lavoro dedotto nel presente giudizio o, in ogni caso, nel giudizio stesso azionato, salvo buon fine;
- La parte convenuta, dichiara che effettuerà il pagamento di quanto dovuto in virtù del presente accordo mediante la corresponsione delle seguenti somme con bonifici bancari direttamente intestati alla parte ricorrente, e segnatamente:
 - il 50% a mezzo di bonifico bancario entro il mese di marzo 2015;
 - il restante 50% a mezzo bonifico bancario entro 2 mesi dall'approvazione del Bilancio di previsione 2015-2017;
 - 2. Le spese di causa e di lite si intendono integralmente compensate tra tutte le parti in causa, i cui difensori, muniti all'uopo di idonea procura speciale, sottoscrivono il presente verbale per rinuncia ad avvalersi nei confronti delle reciproche controparti del vincolo di solidarietà istituito dall'art. 68 della legge professionale forense.

Velletri, _____

Paolo Chialastri

Il Comune di Valmontone

Avv. Michela Aimati

Avv. Adriano Perica

Il Giudice

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI PUNTI NON TRATTATI NELLE PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 LETT. E) D. LGS 267 /2000".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Proseguiamo. Andiamo al punto non trattato, al punto n. 1: "Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194 lett. E) D.Lgs 267/2002".

La parola al Sindaco. Prego Sindaco.

INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie Presidente. Quest'atto, è una vicenda per chi non la conosce abbastanza drammatica, che si è verificata a un dipendente nel 2000/2001, fu licenziato il primo febbraio del 2001 e dal marzo del 2000 gli fu sospeso l'incarico, la dirigenza e poi dopo 5 – 6 – 7 mesi di un contenzioso è finita con un licenziamento, con un dramma credo morale, familiare, psicologico, con tutto quello che ci può stare nella dignità di una famiglia, di un uomo, di un dipendente, in quest'Ente si è verificato.

Noi abbiamo avuto un riconoscimento perché in primo grado aveva ragione l'Amministrazione, nel 2003, quindi ha confermato il provvedimento l'Amministrazione Comunale, a giugno del 2007 fu riconosciuto dalla Corte d'Appello che Chialastri andava reintegrato nome dipendente.

Nell'ottobre del 2007 gli fu riconosciuta la reintegra e alcune competenze per 242.000 € di risarcimenti danni per gli stipendi non retribuiti dal 2001 al 2007.

Poi ci sono stati degli atti di conciliazione negli anni 2007 – 2010, ma nel 2011 Chialastri ci ha citato al Giudice del Lavoro per un danno biologico, professionale e personale di 388.000 €.

(Il Consigliere Angelucci M.G. entra in aula consiliare)

Il 18 dicembre, il giorno fantomatico che è successo che io mi sono sentito male, davanti al Giudice di Velletri, il Giudice nel suo dispositivo ha detto che i 261.000 € della delibera di Consiglio Comunale, che avevamo già predisposto nel Consiglio Comunale precedente, era congrua e quindi oggi andiamo a ultimare quest'atto e a riconoscere al Chialastri il danno biologico, personale, familiare e professionale di questo dipendente, che ripeto: non è era mai successo quello che è successo il primo febbraio del 2001.

Quindi dopo 14 anni si chiude una vicenda a livello anche personale che ha pesato nelle notizie di Valmontone, un atto che secondo me era da evitare sotto tutti i punti di vista; perché dopo 14 anni si rifà questo provvedimento, però credo che il danno è stato fatto e Chialastri nel 2018 andrà in pensione, almeno avrà riconosciuto dall'Amministrazione Comunale quello che è stato fatto da altri. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. Comunico che è arrivata la Consigliera Angelucci. Ci sono interventi? Chiede la parola Colucci, prego.

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Colucci F.) Non mento se dico che sono venuto quasi esclusivamente per questo punto, non sto molto bene, non sto molto in forma, però ci tenevo a essere qui questo pomeriggio principalmente per questo punto.

Io non c'ero all'epoca della vicenda, io sono arrivato tra questi banchi nel 2002, quindi come ricordato il Sindaco, questo avvenimento, perché è un avvenimento, è diventato storia in questo palazzo, è accaduto prima che io venissi quindi.

(I Consiglieri Petrucci Alessia e De Stefano entrano in aula consiliare)

Quindi, ho conosciuto l'evento per via orale, non l'ho vissuto direttamente, quindi non saprei giudicare se è giusto, sbagliato, quali sono state le cause e quali sono state le ragioni che hanno portato a questa situazione, però sicuramente sto a quello che è stato il giudizio dei giudici. Quindi, se è stato riconosciuto a Paolo Chialastri la ragione penso che dobbiamo noi proseguire su questa linea, dobbiamo riconoscere quella che è stata la sentenza.

Poi viva Dio qualche volta non soltanto la giustizia divina ma anche la giustizia degli uomini riesce a fare giustizia appunto.

Anche se molte volte è controproducente, di solito quando ci sono i debiti fuori bilancio ho imparato che è stato sempre un *fuggi fuggi*, quindi alzare la mano ed esprimere un parere favorevole su un debito fuori bilancio è assumersi anche una libertà da qui a venire, però su questo punto, e penso di potere interpretare anche il volere della Consigliera Angelucci, perché abbiamo discusso di questa cosa, lo dico proprio a titolo personale, al di là dell'essere Consigliere Comunale e di rappresentare un partito in questi banchi, lo dico a titolo personale: io non conoscevo Paolo Chialastri, ho conosciuto Paolo Chialastri nel 2007 – 2008 in una campagna elettorale, lui era candidato insieme a noi, quindi sono stato fianco a fianco con Paolo per un periodo di tempo, oltre ai rapporti qui in Comune che ci sono stati in quanto lui dipendente ed io ero amministratore.

Posso serenamente e sinceramente affermare che Paolo Chialastri è una brava persona, proprio per questo su questo punto, anche se sembra un controsenso, amministrativamente sfuggire, ma umanamente e coscientemente mi sento di voler votare favorevolmente per questa vicenda.

Ripeto, a titolo esclusivamente personale, il mio voto favorevole.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. Chiede la parola Pizzuti, prego.

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pizzuti G.) Facendo seguito e riferimento alle parole di Colucci e a quelle del Sindaco, non è stata solo una vicenda comunale ma è stata una vicenda che un po' tutta la popolazione, i cittadini valmontonesi hanno avuto la possibilità di conoscere e sapere.

Questo sicuramente è un debito fuori bilancio, però con tutti i pareri favorevoli sia da parte dei Revisori che dei nostri tecnici e rientra anche nel piano di previsione pluriennale, per cui è garantito anche l'equilibrio di bilancio, per cui questa maggioranza vota a favore di questo punto. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie al Capogruppo Pizzuti. Chiede la parola il Vice Sindaco Mattia. Prego.

INTERVENTO DEL VICE SINDACO – (Mattia E.) Buonasera a tutti.

Diceva Francesco che Paolo Chialastri, il dipendente Paolo Chialastri è una brava persona. Noi ci possiamo associare tutti a questa affermazione, ma essendo amministratori, amministrando questa a Città io oggi mi chiedo: non è stato fatto un danno a Paolo, la bravissima persona, è stato fatto un danno amministrativo alla brava persona, un danno di 260.000 € che oggi noi andremo a pagare, soldi che sono dei cittadini di Valmontone, solo perché qualcuno si è voluto divertire con un lavoratore.

Soldi che noi oggi approviamo in un debito fuori bilancio, ma soldi che noi togliamo alla Città di Valmontone, quindi è stata ridata la dignità a un lavoratore, al quale non doveva essere tolta, al quale si è rovinata la vita, ma questo ha portato anche - per colpa di qualcuno - un danno alla Città di Valmontone.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. Altri interventi?

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Petrucci A.) Buonasera a tutti, scusate il ritardo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chiede la parola la Consigliera Petrucci, prego.

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Petrucci A.) Io e il Consigliere De Stefano su questo punto usciamo dall'aula, potete ritenerci assenti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bene. Chiedo alla Dottoressa di mettere agli atti.

Se non ci sono altri interventi metto a votazione.

Favorevoli? Bene, il punto è approvato all'unanimità dei voti, con 12 voti.

Per immediata eseguibilità. Favorevoli? Con 12 voti il punto è approvato all'unanimità.

I Consiglieri De Stefano e Petrucci rientrano in aula, quindi torna il numero 14 dei Consiglieri Consiliari.

Il Presidente
F.to Mirko NATALIZIA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Roberta FUSCO

Letto, approvato e sottoscritto

si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

	Mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale (art.124, c. 1 del T.U. 19/08/2000 nr 267)
x	Sul sito web istituzionale www.comunevalmontone.rm.it (art. 32, cc.1 L. 18/06/2009, nr 69)

Addi

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Roberta FUSCO

Il sottoscritto,

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata

	Mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale (art.124, c. 1 del T.U. 19/08/2000 nr 267)
X	Sul sito web istituzionale www.comunevalmontone.rm.it (art. 32, cc.1 L. 18/06/2009, nr 69)

Addi.....

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Roberta FUSCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

	è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
	Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.

Addi

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Roberta FUSCO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Addi.....



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta FUSCO